



COMUNE DI BICCARI

PROVINCIA DI FOGGIA

Piazza Municipio, 1 - Tel. 0881591839 - Email: info@comune.biccari.fg.it - www.comune.biccari.fg.it

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 12/06/2014

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI.

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **dodici**, del mese di **giugno**, alle ore **18,30**, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono stati convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:.

COGNOME E NOME	PRESENTI	COGNOME E NOME	PRESENTI
MIGNOGNA GIANFILIPPO	SI	SOCCIO COSTANTINO	SI
SESSA FRANCESCO	SI	FIGLIOLA ANTONIO	SI
MANSUETO CARLO	SI		
MARINO GIUSEPPE	SI		
VIRGILIO MICHELE	SI		
CHECCHIA COSTANTINA	SI		
LAURENZA AUGUSTO	SI		
SARACINO ROCCO DARIO	SI		
PICARO GIOVANNI	SI		

Presenti N. **11**
Assenti N. **000**

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

- Presiede il Sig. **Avv. MIGNOGNA Gianfilippo**
- Assiste il Segretario **Dott.ssa CELESTE Maria**.
- Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i Sigg.:

LA SEDUTA E' PUBBLICA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE - AFFARI GENERALI

F.to Dott.ssa CELESTE Maria

Biccari li 12/06/2014

OGGETTO: Nomina Commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto l'art. 13 della legge 10 aprile 1951, n. 287 e successive modifiche e integrazioni, che testualmente recita:

«Art. 13 - Formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari.

In ogni Comune della Repubblica sono formati a cura di una commissione composta del Sindaco o di un suo rappresentante e di due Consiglieri Comunali, due distinti elenchi dei cittadini residenti nel territorio del Comune in possesso dei requisiti indicati rispettivamente dagli artt. 9 e 10 della presente legge per l'esercizio delle funzioni di Giudice popolare nelle Corti di Assise e nelle Corti d'Assise di appello. Qualora l'Amministrazione Comunale sia sciolta, gli elenchi sono formati da una commissione composta del commissario governativo o di un suo delegato e di due cittadini nominati dal Pretore.»;

Considerato che la detta Commissione deve essere rinnovata a seguito della consultazione amministrativa che ha avuto luogo il giorno 25/05/2014;

UDITA la relazione del Sindaco il quale riferisce che nella magistratura italiana è presente, insieme al giudice togato, la figura del Giudice popolare introdotta nel nostro ordinamento giuridico con la legge n. 287 del 10 aprile 1951, modificata dalla legge n. 405 del 5 maggio 1952 e dalla legge n. 1441 del 27 dicembre 1956 sulla partecipazione, quest'ultima, delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di Assise e nei tribunali per i minorenni. Ulteriori modifiche sono state disposte con il D.L. 14 febbraio 1998, n. 51 e infine con il D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 115. I Giudici popolari sono cittadini che non svolgono la professione di magistrato, ma sono chiamati ad esercitare nelle Corti di Assise e nelle Corti di Assise di Appello, di cui costituiscono la maggioranza, funzioni di giudizio. L'ufficio di Giudice popolare è obbligatorio ed è parificato, a tutti gli effetti, all'esercizio delle funzioni pubbliche elettive. I Giudici popolari durante il periodo in cui prestano servizio effettivo sono parificati ai Giudici togati e costituiscono con i magistrati un unico collegio giudicante. Gli elenchi sono formati od integrati ogni biennio da una Commissione comunale, di nomina consiliare, composta dal sindaco o da un suo delegato, che la presiede, e da due consiglieri comunali. L'attuale Commissione risulta nominata con delibera consiliare n.38/2009 e pertanto occorre procedere alla nomina di una nuova Commissione.

RITENUTO necessario nominare la Commissione suddetta per provvedere agli adempimenti relativi;

RITENUTO di fare riferimento, per la suddetta nomina, al criterio di votazione stabilito dall'art.13 del DPR 20.03.1967 n.223, che testualmente recita:

«1. (Comma così sostituito dall'art. 26 della legge 24.11.2000, n. 340) Per l'elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre nei comuni il cui consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero a quattro nei comuni il cui consiglio è composto da più di 50 membri. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

2. Nella commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

3. L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Il sindaco non prende parte alla votazione.

4. Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti.»;

Visto il D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, recante: «Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali» e successive modificazioni;

Distribuite le schede per le due distinte votazioni che hanno avuto luogo nel rispetto delle norme prima accennate;

Visto che il Sindaco, assistito dagli scrutatori - ricognitori di voti (Consiglieri: Laurenza Augusto e Fiorella Antonio), ha proclamato il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 11 (compreso il Sindaco) Consiglieri votanti n. 10 essendosi astenuto dalla votazione il sig. Sindaco:

A) Per la nomina dei **componenti effettivi** hanno riportato voti:

Marino Giuseppe: voti 4

Saracino Rocco: voti 3

Fiorella Antonio: voti 3

B) Per la nomina dei componenti supplenti hanno riportato voti:

Mansueto Carlo: voti 4

Laurenza Augusto: voti 3

Soccio Costantino: voti 3

ACQUISITI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art.49 comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267;

Con il risultato delle votazioni che precedono

DELIBERA

La commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari è eletta nelle persone dei signori consiglieri:

A) COMPONENTI EFFETTIVI (da elencare in corrispondenza del risultato della votazione)	B) COMPONENTI SUPPLENTI (da elencare in corrispondenza del risultato della votazione)
Gianfilippo Mignogna: Sindaco: Presidente	
Saracino Rocco: rappresentante della maggioranza	Mansueto Carlo: rappresentante della maggioranza
Marino Giuseppe: rappresentante della maggioranza	Laurenza Augusto: rappresentante della maggioranza
Fiorella Antonio: rappresentante della minoranza	Soccio Costantino: rappresentante della minoranza



COMUNE DI BICCARI

PROVINCIA DI FOGGIA

Piazza Municipio, 1 - Tel. 0881591839 - Email: info@comune.biccari.fg.it - www.comune.biccari.fg.it

Riferimento COPIA della delibera di Consiglio Comunale N. 13 DEL 12/06/2014

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
F.to COME ALL'ORIGINALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to COME ALL'ORIGINALE

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Addi, 30 GIU. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa CELESTE Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 del T.U. n. 267/2000)

n. 598 Registro delle Pubblicazioni

Ai sensi e per gli effetti di legge, su conforme relazione del messo comunale, che sottoscrive, si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni naturali e consecutivi a partire dal 30 GIU. 2014 al 14 LUG. 2014 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addi, 14 LUG. 2014

IL MESSO COMUNALE
SILVESTRE Antonio



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa CELESTE Maria

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità :

[X] è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio comunale ed è divenuta ESECUTIVA di cui all'art.134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

[] è divenuta ESECUTIVA per dichiarazione di immediata esecutività da parte dell'organo deliberante (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

Addi, 10 LUG. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa CELESTE Maria